

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 23 settembre 2021, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino mediante collegamento da remoto ex art. 85, co. 3, lett.e del D.L.n.18/2020, conv. in L.n.27/2020 e s.m.e i., nella quale sono stati sentiti il relatore, Cons. Gennaro Di Cecilia, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del S. Procuratore Regionale, Cons. Stefano Brizi, e l'Avv. Giovanni Messere, quale difensore del sig. OMISSIS OMISSIS;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti prot. n. 138 in data 1/4/2020, contenente le Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza [...] nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”, nonché le indicazioni tecniche elaborate dalla Dir. Gen. dei Sistemi Informativi Automatizzati presso questa Corte “per lo svolgimento delle udienze e camere di consiglio in videoconferenza”;

Visto l'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”), convertito, con modificazioni, in L. n. 27/2020, e come modificato dalla L. n. 70/2020, nonché dall'art. 26-ter del D.L. n. 104/2020 (conv. nella L. 13 ottobre 2020, n. 126);

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti prot.n. 287 in data 27 ottobre 2020, concernente “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla corte dei conti, delle camere

di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Procura Regionale ha invitato a comparire dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale per sentirli condannare, impregiudicati i poteri del Collegio Giudicante e sotto le comminatorie di legge, al pagamento in favore del Comune di S., al pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00, oltre a rivalutazione, interessi e spese del giudizio, ripartita come segue: OMISSIS OMISSIS € 166,68 (centosessantasei/68); OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS € 666,66 (seicentosessantasei/66) ciascuno.

La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice avrebbe consentito di individuare la *notitia damni* in un articolo, di fonte giornalistica, riportato in data 10 settembre 2016 sulla stampa locale dal titolo "*S., l'ex vicesindaco rinviato a giudizio per abuso d'ufficio*", in cui veniva dato ampio risalto agli sviluppi di una segnalazione di tre consiglieri comunali, riguardanti due contributi pubblici che il predetto Comune aveva concesso all'Associazione culturale senza scopo di lucro "Il L.", con sede in S.A. in G. di S..

Riferiva la Procura di aver chiesto, con nota prot. 0003383-27/09/2016 PR_MOL-T43-P, al G.U.P. presso il Tribunale di Isernia di ottenere copia della documentazione relativa al fascicolo del "Procedimento penale nei confronti dell'ex vice-

sindaco del Comune di S....”

In data 26.10.2016, con nota via Pec, registrata al n. 0003807-26/10/2016-PR_MOL-T43-A di protocollo, il Tribunale di Isernia inoltrava a questa Procura regionale gli *"atti relativi al proc. penale n. 1685/14 rgnr e n. 345/15 gip a carico di OMISSIS OMISSIS"*.

La Procura ha precisato che esso è tuttora pendente e da informazioni assunte risulta che sia stata fissata udienza, in composizione collegiale, per il giorno 20.09.2017, alle ore 09.30.

Dall'evidenza documentale emergerebbe che le indagini del Nucleo Mobile della Compagnia di Isernia della Guardia di Finanza, appositamente delegate dal Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, avevano permesso di accertare che:

a. con nota datata 29.09.2012, registrata al n. 2052 di protocollo del Comune in data 03.10.2012, l'Associazione culturale "Il L." chiedeva al Sindaco sopra citato *"un contributo per le spese sostenute in occasione delle manifestazioni, rispettivamente, di "Gara Podistica", svoltasi nel mese di giugno 2012, e "Cammina Molise" svoltasi nel mese di Agosto 2012"*;

b. con nota datata 07.05.2014, registrata al n. 722 di protocollo del Comune, in pari data alle ore 12:00, l'Associazione culturale "Il L." chiedeva al Sindaco del Comune *"un contributo a parziale copertura delle spese affrontate in occasione della ma-*

manifestazione denominata DI CORSA IN MOLISE, gara a tappa sui

tratturi del Molise, svoltasi il 4 maggio 2014". Dalla documenta-

zione allegata emergeva pure che:

· in ordine al punto a), in data 25.10.2012, la Giunta Comuna-

le, con deliberazione n. 59 - presenti i sigg.ri: OMISSIS OMIS-

SIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS -all'unanimità,

deliberava "di concedere in favore dell'Associazione Culturale "IL

L." un contributo di Euro 500,00 per le manifestazioni del mese

di giugno e agosto 2012";

· circa il punto b), in data 07.05.2014, la Giunta Comunale,

riunitasi alle ore 12:00, medesima ora di registrazione della ri-

chiesta, con deliberazione n. 45 - presenti i sigg.ri: OMISSIS

OMISSIS e OMISSIS OMISSIS - all'unanimità, deliberava "di

concedere in favore dell'Associazione Culturale "IL L." un con-

tributo economico *una tantum* di Euro 1.000,00 per la manife-

stazione di gara podistica che si è svolta nel mese di maggio

2014 a titolo di rimborso delle spese sostenute sia in fase di

organizzazione, che per il pranzo offerto ai circa 200 parteci-

panti alla manifestazione sportiva".

L'Organo requirente rilevava che la L. 7 agosto 1990, n. 241,

recante "Nuove norme in materia di procedimento amministra-

tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", all'art.

12 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici - statui-

sce, al comma 1): "La concessione di sovvenzioni contributi,

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi econo-

mici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il Comune di S., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22 maggio 1992, aveva approvato il nuovo Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

In particolare, l'art. 6 - Manifestazioni - così recita: *"1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno tre mesi prima della data fissata per l'effettuazione.*

2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 30% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate."

Ne deriverebbe, quindi, l'illegittimità dei contributi richiesti, sia nel 2012 che nel 2014, dall'Associazione culturale "Il L.", corrente in OMISSIS, che non potevano e non dovevano essere erogati, comportando un danno erariale pari ad € 1.500,00 —

somma da rivalutarsi, incrementata degli interessi e delle spese di giudizio — di cui sono chiamati a rispondere, ciascuno per la propria parte, i signori: 1. OMISSIS OMISSIS, quale Sindaco *pro-tempore* del Comune di S., che ha espresso parere favorevole alla Deliberazione n. 59 del 25.10.2012, per € 166,68;

2. OMISSIS OMISSIS, quale assessore del Comune di S., che ha espresso parere favorevole alle Deliberazioni n. 59 del 25.10.2012 e n. 45 del 07.05.2014, per € 666,66;

3. OMISSIS OMISSIS, quale assessore del Comune di S., che ha espresso parere favorevole alle Deliberazioni n. 59 del 25.10.2012 e n. 45 del 07.05.2014, per € 666,66.

Ai predetti la Procura regionale provvedeva a far notificare, tra il 24.03.2017 ed il 07.04.2017, l'atto di invito a dedurre ex art. 67, comma 1, del D. Lgs. 26.08.2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, con invito a presentare nella Segreteria della stessa le proprie deduzioni ed eventuale documentazione, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, avvertendoli che, nello stesso termine, era in loro facoltà chiedere di essere sentiti personalmente.

Degli invitati, i sigg. OMISSIS OMISSIS ed OMISSIS OMISSIS non producevano deduzioni scritte, né chiedevano di essere sentiti, mentre il sig. OMISSIS OMISSIS, pur non producendo deduzioni scritte, chiedeva di essere sentito; audizione poi tenutasi in data 15.06.2017.

Tuttavia, ad avviso del Requirente, le argomentazioni dedotte in sede di audizione e la documentazione prodotta, anche successivamente, non apparivano sufficienti a superare gli addebiti contestati.

In punto di diritto, quindi, la Procura deduceva la violazione di legge, anche di fonte regolamentare, che, a corredo della domanda di concessione di contributi comunali, prevedeva la presentazione, almeno tre mesi prima delle date fissate per le manifestazioni, dell'esatta illustrazione della manifestazione e il "dovuto" ed analitico preventivo dei costi da sostenere (comma 2, art. 6, Regolamento), potendo, detto contributo, essere erogato solamente in misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata a consuntivo.

La Procura, oltre alla sussistenza del danno, censurava la condotta dei convenuti poiché caratterizzata da grave negligenza, inescusabile superficialità e notevole disinteresse per la corretta ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche, non certo ispirata da quei principi di buon andamento e di sana e corretta gestione che dovrebbero guidare le scelte, benché autonome e discrezionali, delle Amministrazioni Comunali in termini di opportunità e convenienza per i cittadini, senza per questo debordare in arbitrio, come tale violatrice degli obblighi di servizio incombenti sui pubblici amministratori.

In particolare, riteneva prive di pregio le deduzioni svolte dal convenuto OMISSIS , in corso di audizione:

- sia con riferimento alla finalità del disposto rimborso in favore dell'Associazione per il supporto logistico offerto nell'organizzazione degli eventi, in assenza di idonea documentazione e del contraddittorio comunicato stampa predisposto dagli stessi organizzatori da cui risulta che la manifestazione è stata organizzata dall'Associazione culturale "La T.", corrente in D. e patrocinata unicamente dall'Assessorato al Turismo della Regione Molise, dal Ministero dei Beni Culturali e dalle province di Campobasso ed Isernia;

- sia per l'espressa ed esclusiva menzione nella Deliberazione giuntale n. 45 del 07.05.2014 al rimborso di euro 1.000,00 per la manifestazione di *Corsa in Molise* svoltasi il 04.05.2014, anziché al ventilato rimborso dei costi di presunte tre manifestazioni, compresa la presentazione del dispositivo Enel, del 2013 e due manifestazioni del 2014.

La Procura, in considerazione dell'importo del danno imputabile, proponeva l'applicazione del rito speciale disciplinato dagli artt. 131 e 132 dell'All. 1 al D.Lgs. n. 174/2016, ferma restando la conferma dell'importo dell'intero danno determinato nella domanda risarcitoria in difetto di accettazione da parte dei convenuti. A seguito dell'attivazione di detto procedimento, previa acquisizione di favorevole parere richiesto in data 14/9/2017 ed espresso in data 20/9/2017 dal Procuratore Regionale, occorre rilevare che è stato adottato Decreto Presidenziale con cui veniva determinata in complessivi €1.030

(milletrenta/00) l'entità della somma da pagare in favore del Comune di S. , così ripartita: euro 110,00 (centodieci/00) per OMISSIS OMISSIS ed euro 460,00 (quattrocentosessanta/00) ciascuno per OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre alle spese del presente giudizio. Contestualmente, veniva assegnato il termine di giorni centodieci, decorrenti dalla data di legale conoscenza del decreto, per la dichiarazione di accettazione dell'addebito con firma autenticata anche in forma amministrativa, da depositare in Segreteria, fissando, in caso contrario, l'udienza del 10/12/2020, per la discussione della causa, assegnando il termine per eventuale deposito di memorie e documenti, sotto comminatorie delle scadenze previste dall'art. 90, All. 1 del c.g.c.

Vista la dichiarazione di accettazione dell'addebito rideterminato da parte del convenuto, pervenuta in data 18/1/2018, il Presidente della Sezione, con provvedimento n. 2 del 16/2/2018 - 12/3/2018, ordinava al sig. OMISSIS OMISSIS, di pagare, in favore del Comune di S., la somma complessiva di €. 110,00 (centodieci/00), comprensiva della rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre alle spese di giudizio liquidate, fino all'originale dell'ordinanza, in €. 294,71 (duecentonovantaquattro/71) a ristoro del contestato danno, con cancellazione dal ruolo del relativo giudizio.

2. Con comparsa di risposta, depositata il 17/10/2018, si è

costituito in giudizio il prof. OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Messere, evocato in qualità di Assessore che aveva espresso parere favorevole alla Deliberazione n. 59 del 25.10.2012 (per un danno erariale contestato di € 166,68) e alla Deliberazione n. 45 del 07.05.2014 (per un danno di € 500,00).

Il difensore ricordava che, in data 15.06.2017, il prof. OMISSIS OMISSIS, su sua richiesta, veniva ascoltato in audizione personale dal Procuratore Regionale con l'assistenza del proprio difensore di fiducia che, in data 20.06.2017, depositava, nell'interesse del proprio assistito, documentazione tratta da giornali e siti *internet* relativa alle manifestazioni "*Cammina Molise 2012*" e "*Corsa a tappe sui tratturi del Molise 2012,2013 e 2014*", patrocinate anche dal Comune di S. e organizzate con l'ausilio dell'Associazione Culturale "Il L." di S..

Il difensore ha contestato, per quanto di ragione, l'addebito di responsabilità erariale in quanto totalmente infondato, in fatto ed in diritto, e pretestuoso essendo di tutta evidenza l'insussistenza, nel caso di specie, degli elementi tipici della fattispecie del danno erariale.

1. Con particolare riferimento all'elemento oggettivo, riteneva piuttosto palese che l'erogazione del denaro in favore della Associazione "Il L." fosse stata deliberata in considerazione dello specifico scopo pubblico che tale elargizione intendeva soddisfare e, pertanto, non poteva di certo sostenersi che fosse av-

venuta per un vantaggio personale ed esclusivo dell'Assessore OMISSIS o dei soci della predetta associazione. Tanto, emergerebbe *ex actis* da alcune manifestazioni, organizzate tra il 2012 ed il 2014, che interessavano il Comune di S., di rilievo interregionale, e avevano lo scopo *“non solo di rappresentare un momento di aggregazione e di diffusione di pratiche sportive ed agonistiche, ma rispondevano anche alla finalità di far conoscere i piccoli borghi molisani interessati da tali iniziative- notoriamente poco pubblicizzati e per questo fuori dai circuiti di turismo di massa- a tutti i partecipanti ed ai lettori degli organi di stampa che informavano delle iniziative. Evidente dunque risultava il ritorno di immagine in termini positivi e di riscontri favorevoli da parte dei partecipanti e dei visitatori che l'intera comunità di S. – come del resto degli altri comuni interessati- ha potuto ricevere dall'iniziativa e dalla sua divulgazione sulle principali testate giornalistiche della regione.”*

Precisava che, valutata la meritevolezza delle iniziative intraprese, l'Amministrazione comunale era costretta ad incaricare l'Associazione Culturale “Il L.” per l'allestimento e la realizzazione logistica delle iniziative, non avendo la possibilità materiale di organizzare gli eventi. Per cui, a seguito delle manifestazioni svolte con notevole affluenza di partecipanti erogava i contributi *una tantum* ed in via forfettaria, a parziale copertura delle spese sostenute dall'associazione per le attività di accoglienza e di ristoro.

2. Evidenziava, la difesa, la palese compatibilità delle scelte amministrative con i fini istituzionali dell'ente territoriale cui spettano le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (art. 7 T.U.E.L).

Asseriva, in particolare, che i contributi venivano erogati a copertura delle sole spese vive sostenute dall'Associazione Culturale "Il L." per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio e delle bellezze artistiche ed architettoniche in esso presenti.

A sostegno di quanto dedotto, la difesa richiamava adesiva giurisprudenza di questa Corte in ordine a spesa affrontata dall'ente locale per la partecipazione a manifestazione internazionale di tipo fieristico finalizzata alla promozione di prodotti di imprese operanti nel proprio territorio, nel rispetto dei principi di economicità e ragionevolezza (C. Conti, Sez. giur. Sardegna, 27 agosto 1997, n. 888; Sez. Giur. Lombardia n. 467/2005).

3. Evidenziava, inoltre, la coerenza dei contributi complessivamente erogati con i principi di economicità, buon andamento dell'azione amministrativa, efficacia ed efficienza, atteso l'ammontare della somma a soli € 1.500,00 (importo notoria-

mente appena sufficiente a coprire le sole spese vive sostenute per la realizzazione dell'evento). E ciò senza che possa ravvisarsi alcuna locupletazione ai danni delle casse comunali o ipotizzarsi uno sviamento di potere in favore di un interesse personale del OMISSIS e/o di propri congiunti, quanto, piuttosto, *“rappresentavano la modalità di tutelare - in maniera concreta ed in applicazione dei principi di buon governo degli enti locali- i fini istituzionali dell'Ente, apportando un'oggettiva utilitas in termini di immagine e di socializzazione alla collettività.”*

4. Va, del pari, esclusa l'antigiuridicità della condotta, non sussumibile in alcuna fattispecie di reato, considerata l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

A sostegno di quanto dedotto, la difesa ricordava che l'odierno convenuto, per tali fatti, era stato imputato dinanzi al Tribunale di Isernia nel procedimento penale n.1685/14 R.G. Mod. 21-n.354/15 R.G. GIP per il reato p.e.p. dall'art. 323, co.1, c.p., (abuso d'ufficio, *NDR.*) per aver deliberato omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di un prossimo congiunto (l'indagato era socio della predetta associazione e la sorella R. era componente del consiglio direttivo), procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale disponendo l'erogazione del contributo a copertura delle presunte spese sostenute dall'Associazione “Il L.” in occasione di gare podistiche, pur nella totale assenza di rendicontazione.

Procedimento penale definito dal Tribunale di Isernia in Com-

posizione Collegiale con sentenza resa all'udienza del 19.09.2018, con la quale l'imputato è stato assolto con la formula *“perché il fatto non costituisce reato”*, non essendovi *“prova certa dell'elemento soggettivo dei reati ascrittigli e dell'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, ovvero di arrecare un danno ingiusto.”*

Sempre la difesa ha dedotto che lo stesso giudice penale (sentenza, parte motiva pag.2) ha rilevato il perseguimento dell'obiettivo di valorizzare il territorio, favorendo manifestazioni suscettibili di attrarre la presenza di numerose persone nel paese con conseguente visibilità del territorio.

Circostanze, tutte, confermate dalla rilevanza delle deposizioni testimoniali assunte durante il dibattimento – di cui riportava ampi stralci o passaggi risultanti dai processi verbali (vedi, ad esempio: il teste C.S. con riferimento alla partecipazione di un cospicuo numero di atleti destinatari di un'accoglienza consistita nell'offerta di un pasta party; il teste D., che da controlli esperiti quantificava in 253 il numero delle persone partecipanti nel 2012; oppure, la dott.ssa C., Segretario comunale alla data dell'approvazione delle delibere oggetto di contestazione, la quale, sempre all'udienza del 20.06.2018, sosteneva non doversi applicare al caso di specie l'art. 6 del regolamento, asseritamente violato dall'odierno convenuto, non trattandosi, a suo dire, di un rimborso delle spese sostenute che avrebbe richiesto un previo rendiconto depositato e approvato in giunta,

ma di contributi *una tantum*).

In conclusione, la difesa riteneva, sulla scorta delle risultanze degli atti del giudizio penale, potersi escludere sia l'elemento dell'illiceità della condotta del convenuto sia il paventato danno subito dall'ente locale.

Ciò poiché nessuna procedura amministrativa "aggravata" era prevista per la concessione dei contributi erogati e avendo dimostrato, nel processo penale, *"che alcun obbligo di astensione aveva egli all'atto dell'approvazione delle delibere, sia perché all'epoca non era socio dell'Associazione "Il L." (circostanza questa solo affermata e non provata dalla Procura della Repubblica), sia perché la sorella R. era effettivamente componente del Comitato Direttivo dell'Associazione "Il L." (9 componenti su una popolazione di circa 150 residenti nella Frazione di S.) solo al momento dell'approvazione della delibera del 2012, avendo successivamente rassegnato le dimissioni dalla carica."*

In ogni caso, il Procuratore non avrebbe assolto l'onere di provare l'esistenza del danno erariale o del pregiudizio risarcibile, di talché il giudice dovrebbe respingere la domanda in assenza degli elementi indefettibili di certezza, concretezza ed attualità del danno (Sez. Lazio, 15.7.2015, n. 338; Sezioni Riunite, 14/2011/QM). Con conseguente infondatezza della domanda.

All'odierna udienza di discussione, riassunti i fatti di causa dal Giudice relatore, il P.M., in via preliminare, ha chiesto la declaratoria della contumacia del convenuto OMISSIS , ex art 93

del CGC. Nel merito, il P.M., richiamata la sentenza n. 174/2020 della III Sezione Centrale d'Appello sulla "concessione di contributi alle Associazioni Sportive", si è riportato all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni in esso rassegnate.

Analogamente, l'Avvocato Messere, per il sig. OMISSIS , si è riportato alla memoria difensiva depositata.

La causa, quindi, è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale il Collegio, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione, come emerge dalla prova documentale dell'avviso di ricevimento della racc. A/R n. 78757910539-5 consegnata personalmente al convenuto nella stessa data di spedizione del 13/10/2017, rileva la mancata costituzione del convenuto OMISSIS OMISSIS e, per l'effetto, ne dichiara la contumacia, ai sensi degli artt. 91, comma 3, e 93, comma 5, del D.lgs. n. 174/2016.

2. Nel riassumere brevemente quanto ampiamente riferito in parte motiva, il Collegio rileva che nella vicenda giudiziale in esame - come sostenuto dalla Procura attrice - le indagini esperite dal Nucleo Mobile della Compagnia di Isernia della Guardia di Finanza, appositamente delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, avrebbero consentito di accertare l'illegittima erogazione di entrambi i contributi richiesti dall'Associazione culturale "Il L.":

a) con nota datata 29.09.2012, registrata al n. 2052 di protocollo del Comune in data 03.10.2012, per le spese sostenute in occasione delle manifestazioni, rispettivamente, di "*Gara Podistica*" svoltasi nel mese di giugno 2012, e "*Cammina Molise*" svoltasi nel mese di Agosto 2012", pari ad euro 500,00; b) con nota datata 07.05.2014, registrata al n. 722 di protocollo del Comune "*a parziale copertura delle spese affrontate in occasione della manifestazione denominata "DI CORSA IN MOLISE", gara a tappa sui tratturi del Molise, svoltasi il 4 maggio 2014"*, gara podistica svoltasi nel mese di maggio 2014, di euro 1.000,00 versato a titolo di rimborso delle spese sostenute sia in fase di organizzazione, che per il pranzo offerto ai circa 200 partecipanti alla manifestazione sportiva.

Contributi economici concessi dalla Giunta Comunale, rispettivamente:

a) con deliberazione del 25/10/2012 n. 59 - approvata all'unanimità dai sigg.ri: OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS;

b) con deliberazione del 7/5/2014, n. 45 - approvata all'unanimità dai presenti sigg.ri: OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS.

Contestazione mossa dalla Procura fondata sulla presunta violazione delle norme, primarie e regolamentari, riportate in narrativa, da parte degli amministratori comunali convenuti in giudizio, cui sarebbe conseguito un danno patrimoniale pari

ad € 1.500,00 correlato alle condotte poste in essere da ciascuno di loro: 1. OMISSIS OMISSIS, in qualità di Sindaco *pro-tempore* che ha espresso parere favorevole alla Deliberazione n. 59 del 25.10.2012, per €. 166,68; 2. OMISSIS OMISSIS, in qualità di assessore, che ha espresso parere favorevole alle Deliberazioni n. 59 del 25.10.2012 e n. 45 del 07.05.2014, per € 666,66; 3. OMISSIS OMISSIS, in qualità di assessore che ha espresso parere favorevole alle Deliberazioni n. 59 del 25.10.2012 e n. 45 del 07.05.2014, per € 666,66.

Per completezza espositiva, si rileva che la vicenda ha assunto anche risvolti penali a carico del convenuto OMISSIS , imputato del reato p. e p. dall'art. 323, comma 1, c.p. (abuso d'ufficio) per non essersi astenuto in presenza di un interesse proprio e/o di un prossimo congiunto (la sorella OMISSIS risultava essere componente effettivo del Comitato Direttivo dell'Associazione "Il L." al momento dell'approvazione della prima deliberazione n. 59/2012, avendo rassegnato le proprie dimissioni dalla carica successivamente), conclusosi con sentenza resa dal Tribunale di Isernia, in composizione Collegiale, all'udienza del 19.09.2018, di assoluzione del prevenuto con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*", non essendo stata raggiunta la "*prova certa dell'elemento soggettivo dei reati ascrittigli e dell'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, ovvero di arrecare un danno ingiusto.*" (cfr. Atti fasc. proc. pen. n. 1685/2014, in ALL. 2, GdF).

2.1 Per esigenze di trattazione di carattere sistematico, il Collegio ritiene occorra preliminarmente risalire al quadro di riferimento normativo, di natura sia primaria che secondaria, che disciplina l'intera materia di erogazione di contributi, di sovvenzioni o di sussidi o benefici di ogni tipo da parte delle Pubbliche Amministrazioni e nel cui ambito si sono sviluppate le condotte asseritamente causative del danno contestato.

Fondamentale rilevanza assume, innanzitutto, la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", che all'art. 12 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici – recita: (comma 1) "*La concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*".

Il D.L. 22/6/2012, n. 89 (poi abrogato per effetto dell'art. 53 del D.L. n. 33/2013 a decorrere dal 20/4/2013), conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 all'art. 18 – Amministrazione aperta - comma 1, stabiliva, *ratione-temporis*:
"*La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e co-*

munque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150."

In particolare, nel caso in esame, il Comune di S., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22 maggio 1992, ha approvato il nuovo *"Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (ex artt. 12 L. 7/8/1990 e 22 L. 30/12/1991, n. 412"*.

Detto regolamento di attuazione della legislazione di livello primario citata, nel "Capo I" disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei *"vantaggi economici di qualunque genere"* (art. 1 – Oggetto), individuandone i destinatari e la durata *"purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della Città"* (art. 2, co. 2) ed il relativo "Campo di Applicazione..." potendo tali...*"concessioni, essere erogate a domanda degli interessati nell'ambito dei servizi e/o aree di attività: CULTURA; PUBBLICA ISTRUZIONE; SPORT; ATTIVITA' RICREATIVE"* (art. 4).

Il Capo II prevede (art. 5 – Benefici ordinari e straordinari - Procedura) la tipologia dei benefici, ripartendola tra natura or-

dinaria o straordinaria, in quest'ultimo caso potendo "essere concessi anche a persone a sostegno di singole iniziative purché tese alla realizzazione di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune."

Ma, soprattutto, l'art. 6 - Manifestazioni - che dispone: "1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno tre mesi prima della data fissata per l'effettuazione. 2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 30% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate."

Orbene, il Collegio - non ravvisando alcun motivo per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte (recentemente ribadito dal Giudice d'Appello; v. Sez. II Centr. App. n. 174 - richiamata anche dalla Procura - e n. 175, del 17 giugno 2020), reputa che, per le modalità di assegnazione (non concorrenziale), per l'oggetto dei contributi (non servizi resi al Comune, ma manifestazioni sportivo/culturali rientranti nelle finalità di cui al Capo I e II del Regolamento comunale rivolti alla popolazione), e per i soggetti destinatari (Associazioni culturali che perseguono tali finalità), le spese oggetto di contesta-

zione debbano essere qualificate come contributi e, quindi, suscettibili della disciplina dettata dal citato Regolamento comunale (approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 22 maggio 1992, adottato in attuazione dell'art. 12 della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.) che, giova ricordare, costituisce la "*lex specialis*" del settore dei benefici elargiti.

Come confermato, anche di recente, da arresti giurisprudenziali di questa Corte (*ex plurimis*, Sez. Campania n. 34/2019) la concessione di ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici a persone oppure enti pubblici e privati richiede la predeterminazione dei criteri e delle modalità ad essi correlati per esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, costituendo principio di carattere generale il fatto che l'attività di erogazione da parte dell'amministrazione debba, in ogni caso, rispondere a referenti oggettivi, predefiniti e pubblici (*ex multis*, Consiglio di Stato, Ad. Gen, 28 settembre 1995, n.95).

Si rileverebbe illegittimo, quindi, un eventuale provvedimento del Comune di assegnazione di contributi e sovvenzioni, adottato in assenza di formulazione di alcun criterio che possa incidere sulla discrezionalità dell'Amministrazione guidandola nell'individuazione dei soggetti destinatari delle sovvenzioni ed in assenza di qualsiasi indicazione di come i criteri, desunti da indicazioni generiche, siano stati in concreto applicati (T.A.R. Puglia, Lecce, 2 febbraio 2002, n.572). Come accennato, qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o sussidio deve, dun-

que, essere preceduto dalla predeterminazione e dalla pubblicazione, da parte delle Amministrazioni procedenti, dei criteri ai quali le stesse Amministrazioni si dovranno attenere, nell' "an" e nel "quantum" dell'elargizione (di recente, T.A.R. Sardegna, 19 aprile 2018, n.355).

Cosicché, la violazione di detti criteri – nel caso che ci occupa – comporta l'integrazione dell'elemento oggettivo della responsabilità amministrativo-contabile contestata dalla Procura, per non aver l'Associazione culturale in questione fornito idoneo corredo documentale a supporto del contributo elargito dalla Giunta comunale, rappresentato da un analitico preventivo dei costi presunti pervenuto almeno tre mesi prima rispetto alla data di effettuazione delle manifestazioni di riferimento (rispettivamente, del 2012 e del 2014) come, invece, previsto dalla disposizione regolamentare interna.

Presentazione di un preventivo che consentisse, per un verso, una valutazione comparativa, quantitativa e qualitativa dei costi sostenuti e dei benefici apportati all'Amministrazione comunale dall'evento socio-culturale programmato e, nel contempo, costituisse idoneo "parametro" cui commisurare la soglia massima di liquidazione del contributo stesso da erogare, espresso in termini percentuali prefissati (tetto del 30% dei costi presunti). A detto preventivo avrebbe poi dovuto seguire la produzione di documentazione in termini di completa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizza-

zione degli illustrati eventi (attraverso documenti contabili, come fatture, ricevute o scontrini fiscali, ecc...), in modo da consentire, *ex post*, l'attività di controllo.

Pertanto, le condotte poste in essere dai convenuti, che hanno approvato l'elargizione del contributo descritto, si rivelano dotate di sicura efficacia causale – sia sul piano materiale (artt. 40 e 41, c.p.) che giuridico (art. 1223, c.c.) - rispetto alle spese ingiustificate oggetto del presente giudizio costituenti, quindi, altrettante voci di danno.

Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità contestata risulta integrata per effetto delle condotte gravemente colpose dei convenuti (art. 1, L. n. 20/1994 e s.m. e i), in ragione della negligente quanto inescusabile violazione del chiaro dettato normativo, così come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza contabile, in difformità dagli obblighi di servizio - esigibili secondo il modello di amministratore ideale, avveduto, preparato e prudente - incombenti sugli amministratori locali, tenuti ad una gestione delle risorse finanziarie virtuosa ed oculata (artt. 97 e 98 Cost.).

Infine, nessuna rilevanza esimente o attenuante può essere ovviamente attribuita alla evocazione dell'adozione di analoghe modalità operative in occasione di manifestazioni culturali avvenute in altre edizioni o alla previsione di fantasiose tipologie di "rimborso spese" al di fuori e del tutto sganciate dal novero di quelle concessioni di benefici tipiche e tassative illustrate.

Né, al medesimo fine, vale discettare, valorizzandolo in via esclusiva o eccessivamente, sullo scopo di interesse pubblico e delle finalità perseguite dalle manifestazioni realizzate, come coincidenti con quelle istituzionali comunali o di rilievo regionale, essendo tali finalità, senza dubbio, indispensabili per comportare l'erogazione dei contributi, ma non certo sufficienti, di per sé, ove disgiunte dalla puntuale osservanza dell'obbligo di presentazione di idonea documentazione giustificativa e dal rispetto del procedimento applicativo dei benefici in questione.

Obbligo, non appare ultroneo ricordare, imposto dai principi generali in materia, che per gli enti locali sono indicati anche nell'art. 184, comma 2, del TUEL - che prevede che la liquidazione della spesa sia *“disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”* - nel rispetto dei principi contabili (P.C.E.L.) di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità - che presidiano il controllo dell'andamento della spesa - così come dei vincoli imposti dalla normativa di settore.

Con riferimento alla quantificazione ed alla ripartizione del danno patrimoniale subito dall'ente locale in questione, la domanda proposta merita parziale accoglimento, dovendo liqui-

darsi il danno procurato, definitivamente e complessivamente, in euro 1.000,00 (anziché in euro 1.333,00), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, non potendo il Collegio esimersi dal valutare il contributo concausale offerto dalla condotta, altrettanto omissiva e negligente dei Segretari comunali e dei Responsabili del servizio finanziario – sebbene in via astratta e virtuale, poiché non evocati in giudizio (cfr. art 83 C.G.C.) - che, nella circostanza dell’approvazione delle due deliberazioni giuntali, avallarono la concessione dei contributi per rimborsi spesa avvenuta al di fuori dei casi consentiti, anziché astenersi o adottare qualsiasi condotta alternativa (es: segnalazione delle anomalie) o rimostranza o richiesta di chiarimenti o di integrazione di analitico e doveroso riscontro o rendicontazione sulle singole spese eventualmente sostenute, in violazione degli artt. 97 e 49 T.U.E.L.

Tale somma va ripartita, in quote uguali (di 500 euro ciascuna), tra i due convenuti, attesa l’equivalenza dell’apporto causale delle condotte illecite rispettivamente tenute.

Detta somma da risarcire dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, questi ultimi a decorrere dalla data del deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese del giudizio sono poste, in solido, a carico dei convenuti soccombenti e liquidate, in favore dello Stato, dal funzionario di segreteria (art. 31, co. 5, c.g.c.).

P.Q.M.

	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Moli-	
	se, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione,	Le spese del giudizio si liquidano in Euro 624,92 (seicentoventiquattro/92).
	definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la do-	Il Responsabile della Segreteria
	manda attorea e condanna i convenuti OMISSIS OMISSIS e	Maria Grazia Sechi (f.to digitalmente)
	OMISSIS OMISSIS al risarcimento del danno, in favore del	
	Comune di S. (IS), della somma complessiva di € 1.000,00, ol-	
	tre rivalutazione monetaria nonché degli interessi legali, questi	
	ultimi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza e	
	fino al saldo, somma da ripartirsi tra i convenuti in misura	
	uguale, oltre alle spese del giudizio, in solido, liquidate in favo-	
	re dello Stato, dal funzionario di segreteria con separata nota a	
	margine.	
	Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante	
	il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice	
	della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord.	
	n. 123) e della normativa recentemente sopravvenuta (Regola-	
	mento UE 2016/679, direttamente applicabile in tutti gli Stati	
	membri a decorrere dal 25 maggio 2018), a tutela dei diritti e	
	della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e,	
	in particolare, del diritto alla riservatezza dei dati personali, si	
	dispone, altresì, che, in caso di diffusione o di riproduzione del	
	presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di in-	
	formazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o	
	mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportuna-	
	mente omessa l'indicazione delle generalità e di ogni altro dato	

	idoneo a rivelare l'identità delle parti o di soggetti interessati in	
	esso riportati.	
	Manda alla Segreteria per la cura dei conseguenziali adempi-	
	menti, compresa l'applicazione della disposizione di cui al	
	comma 3 del citato art. 52 del D. lgs. 30/6/2003, n. 196 (Co-	
	dice della privacy).	
	Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio da remo-	
	to, del 23 settembre 2021.	
	Il Magistrato Relatore	Il Presidente
	(dott. Gennaro Di Cecilia)	(dott. Tommaso Viciglione)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 4 febbraio 2022	
	Il Responsabile della Segreteria	
	Sig.ra Maria Grazia Sechi	
	Firmato digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio ai sensi dell'art.	
	52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di	
	diffusione del provvedimento, omettere le generalità e gli altri	
	dati identificativi del ricorrente o, se esistenti, del dante causa	
	e degli aventi causa o di persone comunque interessate ivi ri-	
	portate).	
	Campobasso, 4 febbraio 2022	
	Il Responsabile della Segreteria	

